



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°28 dell'8/11/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. PROVINCIALE 06.41217705

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si comunica alle Società che i programmi delle gare relativi ai Campionati Provinciali verranno pubblicati il martedì mentre quelli riguardanti la Giustizia Sportiva e Variazioni verranno pubblicati il giovedì.

Si ribadisce, inoltre, che le eventuali variazioni delle gare dovranno pervenire tramite la compilazione del modello allegato al presente Comunicato Ufficiale e inviato per mezzo fax 06.4112034 o email dplnd.roma@lnd.it entro e non oltre le ore 12.00 del martedì antecedente la gara da disputare.

1. Risultati Gare PERVENUTI IN RITARDO

Terza Categoria				
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
28/10/18	3/A	SPORTING ANIENE	POL.ATLETICO DIRITTI	1 - 2

2. Risultati Gare DI RECUPERO

Terza Categoria				
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
1/11/18	1/A	NUOVA CARCHITTI	VIRTUS TORVAJANICA	V.D.G.S.

3. Risultati Gare

Terza Categoria				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
3/11/18	4/A	AFFILE	ANTICOLI CORRADO 1966	0 - 0
		SEMPIONE CALCIO	ARCINAZZO ROMANO	3 - 1
4/11/18	4/A	A FERRARIS VILLANOVA 1956	POSEIDON SPORTING C. 2013	0 - 1
		CINETO ROMANO 1974	ATLETICO OLEVANO	0 - 4
		GREGORIANA	ARSOLI	0 - 4
		NOVA 7	MORICONE	0 - 2
		POLISPORTIVA MANDELA	NUOVA TOR SAPIENZA	2 - 0
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
3/11/18	4/A	MONTELANICO CALCIO A 5	NUOVA CARCHITTI	2 - 2
		SAN MICHELE CALCIO	NAVY JUNIORS	2 - 1
4/11/18	4/A	GEMIT MONTEPORZIO	ESERCITO CALCIO APRILIA	5 - 1
		LUCKY JUNIOR	ATLETICO TORRES	3 - 1
		VALMONTONE CALCIO	REAL MARINO 90	1 - 1
		VIRTUS TORVAJANICA	RAYO VELLETRANO	1 - 1
		D.PINO PUGLISI NETTUNO II	ATLETICO MONTECOMPATRI	V.D.G.S.
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
3/11/18	4/A	CITTA DI FIANO A.S.D.	CINQUESTELLESPO RT AR.L.	3 - 1
		ELIS A.R.L.	LE SPRETE VILLANOVA	3 - 2
		FIDELIS ROMA CALCIO	SPORTING ANIENE	2 - 1
		POL.ATLETICO DIRITTI	FC ROMA NORD	1 - 3
4/11/18	4/A	BORGATA GORDIANI	PONZANO ROMANO	3 - 3
		CASTELCRETONE	CRIS	7 - 0
		LA SBOFARDA FC	VILLA GORDIANI	5 - 1
GIRONE: D				
DATA GIORNATA				
3/11/18	4/A	VIGOR MELLIS	G.S. DRAGON CITY	0 - 1
4/11/18	4/A	ACROS	ISOLA FARNESE CALCIO SSD	0 - 0
		ATLETICO GRIFONE	CITTA DI PASSOSCURO	3 - 3
		CAERE MMD	TEVERE ROMA	3 - 1
		RIANO SOCCER	MONTEDORO	5 - 0
		CASTELPORZIANO 2012	ACCADEMIA PALIDORO	V.D.G.S.
		TFA	ETRURIANS	V.D.G.S.

Under 19 Prov. RM

GIRONE: A

DATA	GIORNATA				
3/11/18	4/A	ALBULA	POL. S.ANGELO ROMANO	1 - 2	
		CANADESI SPORTING CLUB	GRIFO ACADEMY	7 - 0	
		TIVOLI CALCIO 1919	VILLA ADRIANA	1 - 1	
		VIRTUS OLYMPIA ROMA SB	VIS SUBIACO	0 - 7	
		VIRTUS VIGNE NUOVE	PRO MARCELLINA	3 - 0	
4/11/18	4/A	NUOVA TOR SAPIENZA	ATLETICA ROMA 6	1 - 1	
		LA RUSTICA	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	N - P	

GIRONE: B

DATA	GIORNATA				
3/11/18	4/A	CITTA DI CERVETERI	TREVIGNANO CALCIO	4 - 0	
		CROSS ROADS CALCIO	TEVERE ROMA	0 - 4	
		SPES 1908	PRIMA PORTA SAXA RUBRA	0 - 1	
		SPORTING SACROFANO	MIDEPORTE COLLE SALARIO	1 - 1	
4/11/18	4/A	CLUB OLIMPICO ROMANO	CESANO	1 - 3	
		PETRIANA	LEOCON	5 - 1	
		REAL AURELIO	FIDENE	0 - 6	
		OTTAVIA	VIRTUS BRACCIANO	2 - 0	

GIRONE: C

DATA	GIORNATA				
3/11/18	4/A	CASTELVERDE CALCIO ARL	SIGNIA CALCIO	3 - 1	
		COLONNA	CALCIO ULN CONSALVO 1972	2 - 1	
		PROCALCIO TORBELLAMONACA	NUOVA LUNGHEZZA	9 - 0	
		ROMA VIII A R.L.	TOR LUPARA	4 - 1	
		SPORTING SAN CESAREO	ATLETICO ZAGAROLO	0 - 2	
		TORRE ANGELA ACDS S.R.L.	FOOTBALL CLUB FRASCATI	3 - 2	
		ATLETICO MONTEPORZIO	SETTEVILLE CASEROSSE	RINVIATA	

GIRONE: D

DATA	GIORNATA				
3/11/18	4/A	CVN CASAL BERNOCCHI	TOR DE CENCI	2 - 3	
		REAL ROCCA DI PAPA	INDOMITA POMEZIA A.S.D.	4 - 0	
		ROCCA PRIORA CALCIO	ATLETICO TORVAJANICA	7 - 1	
		SANTA MARIA DELLE MOLE	TEAM NUOVA FLORIDA 2005	0 - 1	
		SPORTING GENZANO	ATLETICO MORENA S.R.L.	2 - 2	
		VIRTUS TORVAJANICA	FIORIDA PORTUENSE	5 - 0	
		VIVACE FURLANI 1922	G. CASTELLO	1 - 3	

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 7 Novembre 2018:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA

RICORSO DELLA SOC. ANTICOLI CORRADO 1966 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ANTICOLI CORRADO 1966 – SEMPIONE CALCIO DEL 14 OTTOBRE 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.17 del 18/10/2018;
lette le controdeduzioni della Società controinteressata;
decide quanto segue.

La Soc. ANTICOLI CORRADO 1966 ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 1 e 5 C.G.S. ai danni della Società SEMPIONE CALCIO per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di sostituzioni di calciatori nella gara disputata tra le due Società il 14/10/2018, valevole per il Campionato di Terza Categoria.

Presentava le proprie controdeduzioni la Società SEMPIONE CALCIO che invocava l'inammissibilità procedurale del reclamo proposto dalla Società ANTICOLI CORRADO per essere lo stesso stato preannunciato e proposto oltre il termine stabilito dalle norme procedurali del Codice di Giustizia Sportiva e per non aver essa controdeducendo ancora ricevuto la copia del ricorso avversario.

Il ricorso è validamente proposto, nonché fondato nel merito.

Preliminarmente, infatti, si rileva l'art. 46 del C.G.S., specificamente previsto per le gare organizzate in ambito regionale dalla LND e dal settore giovanile e scolastico fissa in 7 giorni dalla disputa della gara il termine per la proposizione del reclamo, precisando che qualora il reclamo sia suscettibile di far modificare il risultato conseguito grava sulla reclamante l'ulteriore onere di spedire copia del reclamo alla controparte. Orbene, nel caso in questione, contrariamente a quanto affermato dalla controdeducendo, la gara oggetto del presente reclamo si è disputata in data 14/10/2018: la Soc. ANTICOLI CORRADO 1966, dopo aver preannunciato il proprio reclamo a mezzo pec in data 15/10, ha presentato il proprio ricorso avanti il presente Organo Giudicante in data 18/10, allegando la distinta di versamento della tassa reclamo e la copia dell'attestazione di spedizione del reclamo alla SEMPIONE CALCIO. Risultano, quindi, pienamente rispettate tutte le prescrizioni procedurali, non rivestendo alcun valore la circostanza che al momento della redazione delle proprie controdeduzioni la Società SEMPIONE CALCIO non avesse materialmente ricevuto il reclamo della ANTICOLI CORRADO, atteso che è data rilevanza procedimentale alla tempestività della spedizione dello stesso e non della ricezione.

Passando all'oggetto del reclamo, come risulta alla pag. 26 del C.U. n. 1 della Delegazione Provinciale di Roma, pubblicato il 13/7/2018 *"nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali ... in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto"*. Orbene, nella gara in epigrafe la Società SEMPIONE CALCIO, dopo aver già effettuato 5 sostituzioni (rispettivamente, una al 20' del primo tempo, due al 1' del secondo tempo, una al 19' del secondo tempo e una al 22' del secondo tempo) al 26° minuto del secondo tempo

provvedeva ad effettuare un sesto cambio, facendo entrare sul terreno di gioco il calciatore LATTUCA Giammaria (indicato in distinta gara con il n. 15) in luogo del calciatore PASSA Marco (indicato in distinta gara con il n. 6). Ne consegue che il LATTUCA Giammaria non aveva titolo alcuno per partecipare alla gara in questione, con conseguente applicazione di quanto previsto in materia di posizione irregolare dall'art. 17 del C.G.S.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. ANTICOLI CORRADO 1966 e per l'effetto ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 5 C.G.S. commina a carico della Società SEMPIONE CALCIO la sanzione della perdita con il punteggio di 0-3 della gara ANTICOLI CORRADO 1966 – SEMPIONE CALCIO del 14/10/2018, valevole per il Campionato Terza Categoria;
- Commina alla Soc. SEMPIONE CALCIO l'ammenda di € 50,00;
- Inibisce fino al 16/11/2018 il sig. MONGIELLO Antonio Mauro, dirigente accompagnatore della Società SEMPIONE CALCIO nella gara in questione;
- Dispone restituirsi alla Soc. ANTICOLI CORRADO 1966 la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

GARE DEL 28/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUTI ALESSIO

(POL.ATLETICO DIRITTI)

GARE DEL 1/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NUOVA CARCHITTI – VIRTUS TORVAJANICA

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità di campo.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciali Di Roma per gli adempimenti di competenza.

GARE DEL 3/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LE SPRETE VILLANOVA

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive e minacciose all'Indirizzo dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2018

TOCCA ADALBERTO

(ARCINAZZO ROMANO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare prendeva posto in tribuna da dove per tutta la durata della gara gli rivolgeva frasi offensive. Al termine dell'incontro si recava nello spogliatoio arbitrale reiterando il proprio comportamento impedendogli, inoltre, di chiudere la porta, veniva quindi fatto allontanare dal proprio capitano.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2018

SABATINI FEDERICO (SEMPIONE CALCIO)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro. Nell'uscire dal terreno di giuoco reiterava il proprio comportamento.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MONACO MASSIMILIANO (LE SPRETE VILLANOVA)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro. Al termine dell'incontro mentre il direttore di gara si dirigeva verso il proprio spogliatoio gli rivolgeva ulteriori frasi offensive e minacciose. Inoltre, colpiva con diversi calci e pugni la porta dello spogliatoio.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 7/12/2018

MINATI ELIO (LE SPRETE VILLANOVA)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro, mentre il direttore di gara si dirigeva verso il proprio spogliatoio gli rivolgeva ulteriori frasi offensive e minacciose.

SQUALIFICA FINO AL 30/11/2018

TROIA GIANLUCA (ARCINAZZO ROMANO)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro. Si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco ritardandone la ripresa per circa due minuti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2019**

DI MARIO LORENZO (SEMPIONE CALCIO)

Espulso per aver colpito, dopo un fallo di gioco nei confronti di un avversario, con un calcio al sopracciglio lo stesso avversario che si trovava in terra provocandogli leggera fuoriuscita di sangue.

Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive minacciose all'indirizzo dell'arbitro, inoltre, prima di abbandonare il terreno di giuoco, gli stringeva la mano con estrema vigoria procurandogli lieve e momentaneo dolore.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MONTORSELLI LUIGI (LE SPRETE VILLANOVA)

Espulso per aver colpito con una manata un avversario. Al termine della gara mentre l'arbitro si dirigeva verso il proprio spogliatoio gli rivolgeva frasi offensive e minacciose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIANI RICCARDO (CINQUESTELLESPO RT AR.L.)

GIUSEPPIN LUCA

(NAVY JUNIORS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMANO FRANCESCO (AFFILE)

BRUNO ANDREA

(ELIS A.R.L.)

FERRETTINI ALESSANDRO (FIDELIS ROMA CALCIO)

COSMA ANDREA

(LE SPRETE VILLANOVA)

MARROCCHI GABRIELE (LE SPRETE VILLANOVA)

TERLIZZI EMANUELE

(LE SPRETE VILLANOVA)

PERNA MATTEO (SAN MICHELE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

MARIANI FILIPPO MARIA (ARCINAZZO ROMANO)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro. Veniva fatto allontanare dai propri compagni di squadra.

GARE DEL 4/11/2018**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****CASTELPORZIANO 2012 - ACCADEMIA PALIDORO**

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità di campo.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciali Di Roma per gli adempimenti di competenza.

CINETO ROMANO 1974 - ATLETICO OLEVANO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

-al 23° del 1°tempo veniva espulso il calciatore Colasanti Gianluca della Società Cineto ROMANO 1974 per aver rivolto frasi gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di avvicinarlo minacciosamente venendo fermato da altri compagni di squadra.

Reiterava tale comportamento per il prosieguo dell'incontro con frasi minacciose contenenti espressione offensive di natura territoriale.

Nell'intervallo tra il primo e secondo tempo impediva momentaneamente all'arbitro di abbandonare il terreno di giuoco fino a quando veniva nuovamente trattenuto dai compagni di squadra;

-al 34° del 1° tempo veniva espulso il calciatore Peruzzi Giuseppe della Società Cineto Romano 1974 per aver colpito con un calcio un giocatore avversario ;

-al 12° del secondo tempo dopo che il custode del campo apriva volontariamente il cancello di accesso il già citato Colasanti Gianluca rientrava nel terreno di giuoco rinnovando gravi minacce all'indirizzo dell'arbitro;

-al 36° del secondo tempo e, al 38° venivano espulsi i calciatori Pomponi Gianluca e Carboni Lanfranco della Società Cineto Romano 1974, il primo per cumolo di ammonizioni, il secondo per aver rivolto dalla panchina frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

-al 41° del secondo tempo venivano espulsi Muzi Matteo e Roberti Francesco della Società Cineto Romano 1974, il primo per frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro, il secondo per frasi offensive;

- nella circostanza il custode apriva nuovamente e volontariamente il cancello di accesso al campo consentendo al calciatore Colasanti Gianluca di rientrarvi minacciando nuovamente e, gravemente l'arbitro;

- nel frattempo il calciatore Marrocco Antonio della Società Cineto Romano 1974 rientrava dal proprio spogliatoio, nel terreno di gioco di colpire l'arbitro con un pugno senza riuscirvi per l'intervento in opposizione di alcuni compagni di squadra.

- a questo punto l'arbitro, considerato che la Soc. Cineto Romano 1974 si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori insufficiente al prosieguo decretava la fine anticipata dell'incontro;

- il custode dell'impianto a questo punto ostacolava l'arbitro impedendogli il pronto rientro nello spogliatoio minacciandolo e, tentando di colpirlo, finquando veniva allontanato da altri tesserati;

-visto il clima creatosi l'arbitro chiedeva l'intervento della forza pubblica.

Letto quanto sopra negli atti ufficiali osservato che la responsabilità della mancata conclusione della gara va ascritta a carico della Società Cineto Romano 1974 che per effetto delle espulsioni a carico di propri calciatori si veniva a trovare con un numero di questi inferiore al numero regolamentare, visto l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società Cineto Romano 1974 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4 (miglior risultato acquisito sul campo) nonchè comminare alla stessa l'ammenda di euro 300 per il comportamento del custode dell'impianto;

b) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. Cineto Romano 1974 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Colasanti Gianluca fino al 31.3.2019

Perruzzi Giuseppe 1° gara

Pomponi Gianluca 1° gara

Carboni Lanfranco 2° gare

Muzi Matteo 2° gare

Roberti Francesco 2° gare

Marrocco Antonio 5° gare

Si ritiene che il comportamento sopra riportato in relazione al calciatore COLASANTI Gianluca seppur deplorabile, non configura condotta violenta per cui la sanzione non è da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative di cui al cu n. 104 del 17.12.2014

D.PINO PUGLISI NETTUNO II - ATLETICO MONTECOMPATRI

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gara.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

TFA - ETRURIANS

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gara .

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 16/11/2018

MOROGUTTI WALTER (ESERCITO CALCIO APRILIA)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 16/11/2018

CICCOTELLI FLAVIO (MONTEORO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EPURE VLAD VALENTIN (ISOLA FARNESE CALCIO SSD)
TANO FEDERICO (REAL MARINO 90)

D ACHILLE NICHOLAS (RAYO VELLETRANO)
DE CRISTOFARO MARCO (VIRTUS TORVAJANICA)

UNDER 19 PROVINC.-RM-

RICORSO DELLA SOC. CLUB OLIMPICO ROMANO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA CROSS ROAD CALCIO – CLUB OLIMPICO ROMANO DEL 13.10.2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
decide quanto segue.

La Soc. CLUB OLIMPICO ROMANO ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. CROSS ROAD CALCIO non ha rispettato le limitazioni regolamentari circa l'impiego massimo di Calciatori fuori quota e chiedendo, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo è fondato.

Preliminarmente occorre osservare che l'art 17 del C.G.S al comma 5) lett. C) stabilisce che “ la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara.... omissis” .

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 13.7.2018 della Delegazione Provinciale di Roma,, prescrive espressamente che con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2000 in poi “è consentito l'impiego di massimo quattro calciatori “fuori quota” nati dal 1998 in poi ... L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva”

Orbene, dalla distinta gara risulta che nella gara oggetto del presente reclamo la Società CROSS ROADS CALCIO è scesa in campo schierando, sin dall'inizio, come titolari “ fuori quota” i calciatori BARTOLI Jacopo (n. 4) nato il 6.12.1999, POLICASTRO Stefano (n.7) nato il 29.7.1999 GRAUS Luca (n. 10) nato il 5.5.1999 e ROMALDINI Luca (n.11) nato il 10.3.1999. Nel corso dell'incontro venivano effettuate le seguenti sostituzioni:

al 16 del I t. usciva il n. 6 sostituito dal n. 17 MIRDITA Nicolo' classe 1999,
al 1 del II t usciva il n. 11 sostituito dal n. 14 SASSI Matteo classe 2000
al 1 del II t. usciva il n. 9 sostituito dal n. 15 PINNA Danilo classe 1999
al 9 del II t. usciva il n. 3 sostituito dal n. 13 CECCHINI Emanuele classe 2001
al 18 del II t. usciva il n. 10 sostituito dal n. 18 DE LUCA classe 2000

Da quanto esposto ne consegue, pertanto, che la Società CROSS ROADS CALCIO ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n.1 del 13.7.2018 utilizzando, nel complesso, ben 6 calciatori fuori quota in luogo dei 4 consentiti.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- accoglie il reclamo della Soc. CLUB OLIMPICO ROMANO e per l'effetto infligge alla SOC. CROSS ROADS CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3
- Commina a carico della Società CROSS ROADS CALCIO l'ammenda di Euro 50,00;
- Inibisce fino al 16/11/2018 il sig. FABI Marcello, dirigente accompagnatore della Soc. CROS ROADS CALCIO nella gara in questione;

- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

RICORSO DELLA SOC. A.S.D. MIDEPORTE COLLE SALARIO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA MIDEPORTE COLLE SALARIO – CITTA' DI CERVETERI DEL 13 OTTOBRE 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.17 del 18/10/2018 (pag. 6);
decide quanto segue.

La Soc. MIDEPORTE COLLE SALARIO ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 1 e 5 C.G.S. ai danni della Società CITTA' DI CERVETERI per aver quest'ultima contravvenuto alle regole stabilite in tema di messa a disposizione degli assistenti di parte dell'arbitro nella gara disputata tra le due Società il 13/10/2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19. In particolare, la reclamante sosteneva che il ruolo di assistente di parte dell'arbitro veniva effettivamente ricoperto nell'arco della partita da tre differenti calciatori di riserva della Società CITTA' DI CERVETERI, due dei quali poi partecipavano alla gara medesima.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Il referto ufficiale di gara, che, è bene rammentare ai sensi dell'art. 35 – comma 1 C.G.S. costituisce mezzo di piena prova con riferimento al comportamento tenuto dai tesserati, non fa alcun riferimento alla ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, limitandosi ad allegare senza riserva o precisazione alcuna, la lista gara della predetta Società nella quale risulta come “assistente di parte dell'arbitro” il calciatore ALCIATI Edoardo, indicato in distinta gara con il n. 20 e mai entrato come calciatore sul terreno di gioco. Ne discende che, sulla scorta di quanto sopra, alcuna sanzione può essere irrogata alla Società CITTA' DI CERVETERI

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Rigetta il reclamo della Soc. MIDEPORTE COLLE SALARIO e per l'effetto conferma il risultato della gara MIDEPORTE COLLE SALARIO – CITTA' DI CERVETERI del 13/10/2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19, terminata con il punteggio di 0-1;
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata dalla Soc. MIDEPORTE COLLE SALARIO ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

RICORSO DELLA SOC. A.S.D. SIGNIA CALCIO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA SIGNIA CALCIO – PROCALCIO TORBELLAMONACA DEL 13 OTTOBRE 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.17 del 18/10/2018 (pag. 7);
lette le controdeduzioni della Società controinteressata;
decide quanto segue.

La Soc. SIGNIA CALCIO ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 1 e 5 C.G.S. ai danni della Società PROCALCIO TORBELLAMONACA per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di Calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società il 13/10/2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19.

Presentava le proprie controdeduzioni la Società PROCALCIO TORBELLAMONACA la quale faceva rilevare che l'elenco delle persone che effettivamente avevano preso parte alla gara in oggetto non coincideva con l'elenco progressivo in cui erano indicati i tesserati in distinta gara, giacché essi erano stati elencati secondo l'ordine alfabetico, con il relativo numero di maglia specificato accanto a ciascuno di essi.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, occorre osservare che l'art. 17 – comma 5 – lett. c) del C.G.S. stabilisce che *“la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara”*.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 13/7/2018 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2000 in poi, *“è consentito l'impiego di massimo quattro calciatori “fuori quota” nati dal 1998 in poi ... L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva”*.

Orbene dalla distinta gara della Società PROCALCIO TORBELLAMONACA, compilata effettivamente con le modalità specificate dalla tale Società nelle proprie controdeduzioni risulta che sono stati schierati come titolari i seguenti giocatori *“fuori quota”*:

- 1) SPALLETTI Danildo (indicato con il n. 1), nato il 27/9/1999;
- 2) ARTIC Ghenadie (indicato con il n. 5), nato il 16/1/1999;
- 3) ROMANI Flavio (indicato con il n. 8), nato il 8/2/1999;
- 4) GOSTI Christian (indicato con il n. 11), nato il 11/8/1999.

Nel corso della gara poi al 23° minuto del secondo tempo, al posto del predetto GOSTI entrava sul terreno di gioco il n. 15 NEAGU Jeremy Cristian, nato il 10/5/1999, il quale poi a sua volta al 40° minuto del secondo tempo veniva sostituito dal n. 17 CARBONE Valerio, nato il 30/12/1999.

Da tutto quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società PROCALCIO TORBELLAMONACA ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del 13/7/2018 utilizzando, nel complesso ben 6 giocatori *“fuori quota”* in luogo dei 4 consentiti.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. SIGNIA CALCIO e per l'effetto ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 5 C.G.S. commina a carico della Società PROCALCIO TORBELLAMONACA la sanzione della perdita con il punteggio di 0-3 della gara SIGNIA CALCIO – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 13/10/2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19;
- Commina alla Soc. PROCALCIO TORBELLAMONACA l'ammenda di € 50,00;
- Inibisce fino al 16/11/2018 il sig. BOCCHINI Andrea, dirigente accompagnatore della Soc. PROCALCIO TORBELLAMONACA nella gara in questione;
- Dispone restituirsi alla Soc. SIGNIA CALCIO la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

RICORSO DELLA SOC. A.S.D. SPORTING SAN CESAREO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA SPORTING SAN CESAREO – TOR LUPARA DEL 20 OTTOBRE 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,

letto il ricorso in epigrafe,

esaminati gli atti ufficiali,

a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 21 del 25.10.2018 (pag. 6);

decide quanto segue.

La Soc. A.S.D SPORTING SAN CESAREO, ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc.TOR LUPARA non ha rispettato le limitazioni regolamentari circa l'impiego di calciatori fuori quota e chiedendo, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo non è fondato.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 13/7/2018 della Delegazione Provinciale di Roma, infatti, prescrive espressamente che per le gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 *“è consentito l'impiego di massimo quattro calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1998 in poi”*.

Preliminarmente occorre osservare che l'art 17 del C.G.S al comma 5) lett. C) stabilisce che “ la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara.... omissis” .

Orbene, dalla distinta gara della SOC TOR LUPARA e dal referto arbitrale risulta che nella gara oggetto del presente reclamo hanno partecipato i calciatori SELVAGGIO Federico (n. 4) nato il 25/6/99, SATURNI Marco (n. 6) nato il 1.6.1999 e DI SABATINO David (n. 10), nato il 1.3.1999 Il limite dei quattro giocatori fuori rosa risulta quindi rispettato dalla Soc. TOR LUPARA, atteso che i calciatori DAMIANI Andrea (n.12) classe 1999 e TOMEI Alessandro (n.16) classe 1999 non hanno preso parte alla gara.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Rigetta il reclamo della Soc. A.S.D. SPORTING SAN CESAREO e per l'effetto conferma il risultato della gara SPORTING SAN CESAREO – TOR LUPARA dell'20.10.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali under 19 , terminata con il punteggio di 0 - 0;
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

GARE DEL 3/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 VIRTUS VIGNE NUOVE

Perchè, al termine della gara, mentre l'arbitro si trovava all'interno del proprio spogliatoio gli venivano rivolte frasi minacciose da persona non identificata che successivamente si qualificava come proprietario dell'impianto sportivo; in occasione dell'ammonizione di un calciatore, proprio sostenitore intonava un coro comportante offesa per motivi di razza.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/11/2018

BENOTTI RICCARDO (G. CASTELLO)

Allontanato per preteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELLA LIBERA CLAUDIO (POL. S.ANGELO ROMANO)
SCATONE STEFANO (PRIMA PORTA SAXA RUBRA)
MANCINI RICCARDO (TREVIGNANO CALCIO)

Allontanati per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 16/11/2018

RONCONI SANDRO (SANTA MARIA DELLE MOLE)

Al termine della gara per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

RAPARELLI LUCA (VIVACE FURLANI 1922)

Espulso perchè successivamente ad un fallo di gioco colpiva il calciatore avversario a terra con un calcio in testa provocandogli una leggera fuoriuscita di sangue. Si allontanava dal terreno di giuoco senza aspettare il provvedimento disciplinare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO LUCA (ATLETICO MORENA S.R.L.)

ALTAMURA DAVIDE (CVN CASAL BERNOCCHI)

CONSALVI FRANCESCO (FIORIDA PORTUENSE)

D AMORE GIOVANNI
RAFFAE (PRO MARCELLINA)

FALCIONI FRANCESCO (SPES 1908)

SALVAGGIO FEDERICO (TOR LUPARA)

EL FATRI YOUSSEF (CROSS ROADS CALCIO)

SOLFERINO GABRIELE (CVN CASAL BERNOCCHI)

DI BENEDETTO SIMONE (G. CASTELLO)

GALLO MARIO (SANTA MARIA DELLE MOLE)

CONTI EDOARDO (SPORTING SACROFANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

TRINCA LUCA (REAL ROCCA DI PAPA)

Perchè al termine della gara, colpiva con un calcio al petto un calciatore avversario. Veniva prontamente fatto allontanare da compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI BIAGIO EMANUELE (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

Perchè al termine della gara, si avvicinava minacciosamente ad un giocatore avversario veniva fatto allontanare da propri compagni di squadra.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARRAZZI LUCA (ROMA VIII A R.L.)

GARE DEL 4/11/2018**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CUZZIOL GIORGIO (CLUB OLIMPICO ROMANO)

Per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

Publicato in Roma l'8 Novembre 2018
--

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto